

Regolamento per uso e gestione impianti sportivi

(Approvato con delibera di C.C. N. 13 del 4/4/2002)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO III - CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO IV - TARIFFE

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per concessione in uso, il provvedimento con il quale la A.C. autorizza l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- per tariffa, la somma che l'utente in uso deve versare alla: A.C. o al concessionario per l'utilizzo dell'impianto;
- per l'impianto a rilevanza imprenditoriale, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione Comunale
- per gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione ne concede la gestione a terzi.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici etc.) o da terzi.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI, SPORTIVI

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali i seguenti impianti:

- Stadio Comunale;
- Centro Polivalente;
- Campo da tennis;
- Campo da calcetto;
- Campo da bocce;

ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- attività sportiva per le scuole;
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni .ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dai CONI;
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

RT. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi ,ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Municipale;
- il Sindaco;
- la Consulta dello Sport;
- i Responsabili dei Servizi;

ART. 6 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo

quali:

- individuazione degli indirizzi generali al fine di razionalizzare l'utilizzo degli impianti sportivi e permettere un'ottimale programmazione delle attività sportive;

- l'individuazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione;
- la determinazione in merito all'assunzione diretta della gestione degli impianti o la concessione della gestione a terzi;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione degli impianti sportivi;
- l'eventuale nomina di una Commissione di controllo con il compito di verificare periodicamente la correttezza dell'uso e la efficienza delle gestioni degli impianti sportivi.

Tale Commissione deve prevedere tra i suoi componenti n.3 Consiglieri Comunali, di cui n. 2 di maggioranza e n. 1 di minoranza, l'Assessore allo Sport, un componente della Consulta dello Sport.

- Il Presidente verrà individuato tra i Consiglieri Comunali.
- Un tecnico del Servizio Lavori Pubblici sarà di supporto alla Commissione.

ART.7-COMPETENZE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Spetta alla Giunta Municipale:

- Mediante atti di indirizzo individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune e utenti (in caso di gestione diretta) e tra Comune e concessionario (in caso di gestione indiretta);
- All'atto dell'individuazione dei superiori elementi classificare la rilevanza imprenditoriale e meno degli impianti sportivi
- mediante atti di indirizzo individuare i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento.

ART. 8 - COMPETENZE DEL SINDACO

Spetta al Sindaco procedere alla determinazione delle tariffe per "utilizzo degli impianti e fornire ogni altro indirizzo, non gestionale, non ricompreso nelle competenze del Consiglio e della Giunta Comunale.

ART. 9 - COMPETENZE DELLA CONSULTA DELLOSPORT

La Consulta dello Sport è organo consultivo , che contribuisce alla determinazione della politica sportiva-e nelle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri, con le modalità previste nel vigente Regolamento della Consulta stessa.

ART.10 - COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Spetta ai Responsabili dei Servizi:

- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- approvare, con determina, gli schemi di convenzione adottati nel rispetto degli atti di indirizzo della Giunta Comunale;
- stipulare le convenzioni con concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale.

TITOLO II

Criteria generali per uso degli Impianti Sportivi

ART.11 - CONCESSIONE IN USO

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta , per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori , di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

ART. 12 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, domanda in carta semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere negli impianti richiesti.

Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione nell'ordine le seguenti priorità:

1. società con maggior numero di iscritti residenti, con tesseramento annuale , nei settori giovanili ;
2. organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale , riservate ad atleti nei settori giovanili ;
3. società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto a coloro che *siano* in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
4. società che abbiano alloro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili.

L'utilizzo di palestre scolastiche (ove esistenti) in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche c!a parte della comunità, inviano alla Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre.

In attesa dei nuovi prospetti e quindi della assegnazione definitiva delle palestre, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie ai concessionari degli impianti sulla base degli orari utilizzati nell'anno precedente.

Il Responsabile del Servizio competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative concessioni. .

Le richieste di utilizzo di impianti sportivi, pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra, saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti e nel rispetto dei criteri sopra elencati.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

ART. 13 - MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti , allenatori e tecnici , oltre ai funzionari dei Comune e

della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

I concessionari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente e/o il concessionario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

A tal fine gli utenti e/o i concessionari sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza RC. , valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali. Detta polizza dovrà essere consegnata in copia al Responsabile del Servizio competente entro 20 giorni dal rilascio della concessione e comunque prima dell'utilizzo degli impianti, pena la revoca della concessione stessa

La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti e/o concessionari.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato :

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso , pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti sportivi;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 14 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli orari di utilizzo dei singoli impianti verranno specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

ART.15 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto ai concessionari che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi, su richiesta del concessionario.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dal concessionario fino a comunicazione di rinuncia.

ART.16 - RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 17 - SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C. per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi , tornei , Giochi Sportivi Studenteschi , congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc., quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. .

Nei casi sopradescritti la A.C. provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione ai concessionari. .

La sospensione è prevista inoltre quando , per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto nè dai concessionari d'uso, nè dal Comune.

ART.18 - REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento , e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 13, nonchè per il mancato pagamento delle tariffe, il Responsabile del servizio deve revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

ART.19 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

Le tariffe per l'utilizzo ai fini di manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto del Sindaco.

ART. 20 – AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo e dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, ognuno per quanto di competenza.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

TITOLO III

Criteria generali per la gestione di Impianti Sportivi

ART.21 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale.

ART. 22 - GESTIONE INDIRECTA DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguano finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto:

- i criteri con cui assegnare le concessioni , tenendo conto delle seguenti priorità:
 - società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
 - società che svolgono attività per disabili residenti;
 - società che svolgono attività per giovani residenti.
- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il

concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);

- la durata della concessione. la durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

ART.23 - GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica ,previste dalla normativa vigente.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

ART. 24 - CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione effettuata nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 25 - REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli art. 22 e 23 sono revocate dalla A.C. quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- vi siano gravi inadempimenti di obblighi contrattuali imputabili al concessionario.

ART. 26 - CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE, ANCHE IN AMPLIAMENTO, E PER LA GESTIONE

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione, anche in ampliamento, e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

La durata della convenzione può essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte della società sportiva che gestisce l'impianto, per investimenti strutturali che prevedano la stipula di mutui, ovviamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

È consentito prevedere tra le condizioni di affidamento degli impianti sportivi in concessione a terzi che la ditta concessionaria esegua interventi manutentivi e attività finalizzate a far conseguire l'agibilità all'impianto interessato o ad ottenere le prescritte autorizzazioni.

TITOLO IV Tariffe

ART. 27 - DETERMINAZIONE TARIFFE.

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dal Sindaco, in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento, di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo

ART. 28- MODALITA' DI PAGAMENTO.

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dal Sindaco, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario, negli altri casi al Comune.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare quietanza da parte del Comune, in caso di gestione diretta. Nel caso di gestione tramite concessionario, dell'avvenuto pagamento dovrà essere rilasciata fattura o ricevuta da parte del concessionario.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.

Le società che non ottemperino agli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, fatta salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il Comune, se l'impianto è gestito direttamente, e il concessionario, in caso di gestione indiretta, possono chiedere il pagamento di polizza fidejussoria o cauzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile ai concessionari una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 29 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole esistenti nel territorio comunale che ne facciano specifica richiesta al Responsabile del Servizio.

Resta inteso che l'uso degli impianti è gratuito per le iniziative che l'Amministrazione Comunale intenderà promuovere o patrocinare.

TITOLO V Disposizioni Transitorie e Finali

ART. 30 - RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento , si rinvia :

- al T.U.E.L. approvato con D.L.gs.n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alle L.L.n. 517/77 e n. 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;

- alla L.23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia di concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. n. 91/81 per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente agli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica , fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

ART. 31 - NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.